



COMUNE DI COSOLETO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Italia – 89050 Cosoleto (RC)

Tel. 0966/962003 - Fax 0966/962154 - Codice Fiscale 01234470803

Commissione Straordinaria

Prot. n. 1259

del 24/05/2023

ORDINANZA N. 3 DEL 24/05/2023

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 TESTO UNICO ENTI LOCALI - MISURE DI CONTENIMENTO DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
d'ordine della
COMMISSIONE STRAORDINARIA**

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 1 del 19/05/2023 emessa dal Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese in qualità di autorità competente, avente come oggetto "*Misure di contenimento della Peste Suina Africana*", che qui si intende integralmente riportata;

VISTA l'ordinanza Ordinanza n. 2 del 20 aprile 2023 recante "*Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana*", emessa dal Commissario Straordinario alla peste suina africana (PSA), nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023;

DATO ATTO che:

- la peste suina africana è una malattia virale contagiosa trasmissibile, ma non infettiva per l'uomo, che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali selvatici, categorizzata come una malattia di categoria A, che non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione nonché l'immediata istituzione di una zona infetta;
- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

RILEVATO che il Comune di Cosoleto risulta tra i territori ricadenti in "*zona infetta*", così come stabilito all'art. 1 - punto 2. - dell'ordinanza n. 1 del 19/05/2023 prima richiamata, emessa dal Commissario ad acta;

RITENUTO necessario dover prendere atto di quanto disposto all'art. 3 punto 1. della medesima ordinanza, al fine di contribuire ad evitare la diffusione della malattia, e pertanto disporre:

- l'installazione della segnaletica in ingresso nel territorio comunale sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all'uomo);

- di invitare i cittadini a segnalare tempestivamente, in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiali morti, o cinghiali moribondi, anche a seguito di incidente stradale, contattando il Settore Sanità Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, al numero 3357942446, attivo 24 ore su 24;
- di raccomandare la disinfezione delle scarpe all'uscita dalle aree agricole e naturali;
- il divieto:
 - di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
 - delle attività venatorie di qualsiasi tipologia;
 - della movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi
 - della movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
 - dell'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta, con possibilità di deroga a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini.

PRESO atto delle funzioni attribuite al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Toscano, d'ordine della Commissione Straordinaria;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra,

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, di prendere atto di quanto disposto all'art. 3 punto 1. dell'Ordinanza n. 1 del 19/05/2023 emessa dal Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese in qualità di autorità competente, avente come oggetto "**Misure di contenimento della Peste Suina Africana**", che qui si intende integralmente riportata, al fine di contribuire ad evitare la diffusione della malattia, e pertanto,

DISPONE

- l'installazione della segnaletica in ingresso nel territorio comunale sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all'uomo);
- di invitare i cittadini a segnalare tempestivamente, in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiali morti, o cinghiali moribondi, anche a seguito di incidente stradale, contattando il Settore Sanità Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, al numero: 3357942446, attivo 24 ore su 24.

Inoltre,

VIETA

- l'alimentazione/foraggiamento, l'avvicinamento e/o disturbo ai cinghiali;
- le attività venatorie di qualsiasi tipologia;
- la movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi;
- la movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
- l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta, con possibilità di deroga a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini;

e raccomanda infine la disinfezione delle scarpe all'uscita dalle aree agricole e naturali.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, con applicazione della sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Dispone inoltre che copia dell'Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Reggio Calabria (protocollo.prefrc@pec.interno.it);
- Alla Stazione Carabinieri di Cosoleto (trc26669@pec.carabinieri.it);
- Al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese (commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it);
- Alla Regione Calabria - Dipartimento Salute e Sanità Veterinaria (dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it, veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it)
- All'Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria (affarigenerali.asprc@certificatamail.it).

Ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Calabria, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 24/05/2023

**D'ordine della
Commissione Straordinaria
Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Giuseppe Toscano)**

